
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Illecito civile considerato dalla legge come reato, giudizio penale non promosso: quale termine di prescrizione si applica all'azione risarcitoria?

Va confermato che il principio secondo cui qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all'azione risarcitoria si applica l'eventuale più lungo termine di prescrizione previsto per il reato (art. 2947 c.c., comma 3, prima parte) a condizione che il giudice, in sede civile, accerti incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 25.2.2016, n. 3694

...omissis...

1. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), violazione degli artt. 183, 184, 187 e 189 c.p.c., in riferimento all'art. 161 c.p.c..

Secondo i ricorrenti, la sentenza in esame ha ritenuto in modo corretto che il decreto di archiviazione non può essere equiparato ad una sentenza irrevocabile, così come ha correttamente affermato che spetta al giudice civile stabilire se, in concreto, siano emersi elementi tali da integrare gli estremi dell'illecito. Tuttavia, la Corte d'appello non ne avrebbe tratto le dovute conseguenze; la sentenza, infatti, è entrata nel merito dell'esistenza o meno di una responsabilità penale in capo al convenuto DIIIIII, e l'ha fatto senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, sicchè la stessa sarebbe affetta da nullità. L'accertamento incidentale rilevante ai fini di stabilire il termine di prescrizione da applicare sarebbe dovuto avvenire previo svolgimento di attività

istruttoria, mentre la Corte d'appello ha deciso sulla sola base della documentazione esistente in atti; le conclusioni sarebbero state diverse se si fosse dato corso alla prova testimoniale ed alla c.t.u. ricostruttiva della dinamica del sinistro, entrambe richieste fin dal primo grado.

2. Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 2947 c.c., oltre ad omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia.

Sostengono i ricorrenti che la sentenza impugnata si è basata, ai fini della valutazione sull'applicabilità dell'art. 2947 c.c., comma 3, soltanto sul rapporto della Polizia stradale e sulle dichiarazioni rese dallo stesso D.. Tali elementi non contenevano fatti pacifici ed erano stati, anzi, oggetto di espressa contestazione fin dall'atto di citazione in primo grado. Aver fondato la decisione solo su elementi che non costituiscono prova nel giudizio penale si porrebbe in aperto contrasto con le norme sopra richiamate.

3. Con il terzo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 589 c.p., ed all'art. 2947 c.c..

I ricorrenti avrebbe statuito in merito alla prescrizione biennale senza fornire adeguata motivazione su quattro punti fondamentali:

l'individuazione del punto d'urto, l'incompatibilità tra quanto dichiarato dalla trasportata A. con quanto dichiarato dal D., la velocità tenuta da quest'ultimo e la prova dell'assunzione di alcoolici da parte del R. prima di mettersi alla guida. In particolare, quanto alla velocità tenuta dal D. si rileva che, a seguito dell'urto, la vittima fu sbalzata fuori dall'abitacolo ad almeno 20 metri dall'ipotetico punto di urto; tale elemento, unito all'entità dei danni riportati dalle due auto, consentirebbe di affermare che il D. stava procedendo ad una velocità superiore rispetto ai limiti imposti dal codice della strada.

4. Il primo motivo non è fondato.

La doglianza in essa prospettata è che la sentenza impugnata avrebbe accertato incidentalmente l'esistenza - anzi, nella specie, l'inesistenza - del reato di omicidio colposo senza aver proceduto ad un'istruttoria secondo le regole del codice di procedura civile e, in particolare, senza aver dato corso all'espletamento delle prove che gli odierni ricorrenti avevano richiesto fin dal giudizio di primo grado.

4.1. Va innanzitutto premesso che la Corte d'appello, pur non richiamandolo, ha assunto come corretto punto di partenza il principio enunciato dalla sentenza 18 novembre 2008, n. 27337, delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all'azione risarcitoria si applica l'eventuale più lungo termine di prescrizione previsto per il reato (art. 2947 c.c., comma 3, prima parte) a condizione che il giudice, in sede civile, accerti incidentalmente e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi.

La Corte milanese ha in tal modo riformato la sentenza del Tribunale che aveva erroneamente ritenuto che il termine biennale di prescrizione potesse decorrere dalla data del provvedimento di archiviazione, e a tale esito è giunta sulla base del corretto richiamo al principio enunciato dalla sentenza 20 gennaio 2009, n. 1346, di questa Corte.

Avendo quindi ritenuto di essere chiamata a valutare, sia pure in via incidentale, la sussistenza o meno di un illecito penale rilevante ai fini dell'eventuale più lungo termine di prescrizione, la Corte di merito ha escluso che tale possibilità fosse, anche astrattamente, configurabile, e tanto sulla base di quanto risultante dagli atti in quel momento a sua disposizione.

4.2. Ciò premesso, occorre rilevare che il presente giudizio, intrapreso con atto di citazione notificato il 18 gennaio 2005, è regolato, da un punto di vista processuale,

dal testo degli artt. 183 e 184 c.p.c., vigente *ratione temporis* in epoca antecedente alle modifiche di cui al D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80.

E' pacifico che in primo grado la controversia venne rimessa in decisione ai sensi dell'art. 187 c.p.c., comma 2, all'udienza per gli adempimenti di cui all'art. 183 c.p.c. e ciò senza che si desse corso alle attività previste in detta udienza e, particolarmente alla fissazione dell'udienza per i provvedimenti dell'art. 184 c.p.c., secondo la previsione dell'ultimo inciso dell'ultimo comma dello stesso art. 183 nel testo *ratione temporis* applicabile. In sede di udienza di precisazione delle conclusioni, gli attori precisarono le conclusioni chiedendo innanzitutto il rigetto delle eccezioni preliminari di prescrizione per non essere il decreto di archiviazione equiparabile ad una sentenza di proscioglimento; in subordine chiesero che, reputato il decreto di archiviazione non emesso a seguito di una vera e propria istruttoria, le eccezioni di prescrizione fossero rigettate e fosse fissata udienza ai sensi dell'art. 183 cit., con i termini di cui all'art. 183, comma 5.

Nel merito, richiamarono le conclusioni di cui all'atto di citazione.

Ora, una volta emessa dal Tribunale la sentenza di cui sopra e fatta oggetto di appello dagli odierni ricorrenti, si deve considerare che gli oneri degli appellanti erano, tuttavia, quelli indicati dall'art. 342 c.p.c., nel testo allora vigente e, quindi, nell'atto di citazione in appello essi avrebbero dovuto rispettare le indicazioni prescritte dall'art. 163 c.p.c., dall'art. 342 richiamato. Pertanto, oltre a censurare la sentenza impugnata quanto alla riconosciuta prescrizione, nella prospettiva dell'istruzione della causa da svolgersi in appello essi avrebbero dovuto dedurre i mezzi di prova e produrre i documenti di cui intendevano valersi (art. 163 c.p.c., n. 5), e ciò per il caso che la Corte territoriale avesse riformato la sentenza di primo grado. Queste prove avrebbero dovuto essere dedotte per tutte le eventualità conseguenti alla riforma e, quindi, con riferimento a tutti i possibili profili di rilevanza della prescrizione diversi da quello fatto proprio dal Tribunale.

Viceversa, come emerge dalle conclusioni precisate e riportate nella sentenza qui impugnata, gli appellanti (qui ricorrenti), dopo avere postulato la riforma della sentenza sul punto della prescrizione e chiesto dichiararsi applicabile il termine di cui dell'art. 2947 c.c., comma 3 - il che implicava la deduzione che nell'accaduto ricorressero gli estremi di reato - si limitarono a chiedere che "ai fini di tale decisione... sia quantomeno svolta una c.t.u. ricostruttiva e vengano concessi termini all'appellante per l'indicazione delle prove istruttorie e il deposito dei documenti necessari al fine predetto", nonchè ad instare per l'acquisizione del fascicolo penale aperto a suo tempo presso la Procura della Repubblica di Chieti. Siffatta formulazione, quindi, violava chiaramente l'art. 342 cit., in quanto sia i mezzi istruttori richiesti che i documenti avrebbero dovuto essere indicati nella stessa citazione in appello; con la conseguenza che la Corte territoriale non avrebbe potuto nè dovuto accogliere l'istanza di deduzioni istruttorie e di produzione di documenti che gli appellanti avevano formulato in modo irrituale.

Da tanto consegue che, non avendo gli appellanti con l'atto di appello prodotto documenti e articolato mezzi di prova, la richiesta di termini per deduzioni istruttorie era del tutto inammissibile perchè simili termini non erano in alcun modo ammessi. Quindi, benchè la Corte milanese non si sia occupata di detta richiesta, il silenzio sulla stessa integra un'omissione del tutto priva di incidenza causale sulla decisione resa. Ne discende che la pretesa lesione del diritto alla prova lamentata con il primo motivo è priva di fondamento, per l'assorbente ragione che gli appellanti non avevano diritto alla concessione di termini per depositare documenti e dedurre mezzi istruttori.

5. Il secondo ed il terzo motivo sono, quando non inammissibili, comunque infondati.

Il Collegio osserva, in proposito, che l'accertamento incidentale che il giudice civile è tenuto a compiere ai limitati fini di stabilire se esista o meno un reato tale da determinare l'applicazione anche all'azione civile del più lungo termine di prescrizione stabilito per il reato è un accertamento di merito, riguardo al quale non vi sono vincoli

procedurali, sempre che la sentenza dia conto, con motivazione idonea e priva di vizi logici, di quale sia stato l'iter seguito e del perchè sia stata raggiunta una determinata conclusione.

Nel caso in esame la Corte d'appello ha ricostruito, secondo il suo prudente apprezzamento, la probabile dinamica dell'incidente ed è pervenuta alla conclusione che non fosse prospettabile in alcun modo il reato di omicidio colposo. Si tratta, come facilmente si comprende, di una valutazione di merito rispetto alla quale questa Corte non ha ragioni di ravvisare vizi, anche perchè la pronuncia in esame si è preoccupata pure di motivare sul perchè la deposizione dell'unica teste oculare - che viaggiava quale trasportata nell'auto condotta dalla vittima - non era incompatibile con la ricostruzione ritenuta più probabile.

Da ciò consegue l'infondatezza del secondo e del terzo motivo di ricorso, con i quali - pur in presenza di formali contestazioni di violazione di legge - in effetti si prospettano altrettanti vizi di motivazione conseguenti a presunte omissioni o contraddizioni nella ricostruzione dell'incidente in questione che si traducono inevitabilmente nella sollecitazione di questa Corte ad un nuovo e non consentito esame del merito.

6. Il ricorso principale, pertanto, è rigettato.

7. Con l'unico motivo del ricorso incidentale la società U. Assicurazioni lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e n. 5), violazione e falsa applicazione dell'art. 2947 c.c., oltre ad insufficiente e contraddittoria motivazione.

Il motivo ha ad oggetto la sentenza d'appello nella parte in cui la Corte milanese, modificando la motivazione della decisione del Tribunale, ha affermato che il decreto di archiviazione non può essere equiparato ad una sentenza irrevocabile di proscioglimento.

Richiamando una serie di pronunce di questa Corte, la parte ricorda che l'opinione della Corte d'appello non è pacifica, perchè si possono verificare casi - fra i quali rientrerebbe quello odierno - nei quali il decreto di archiviazione integra gli estremi, in sostanza, di una decisione di proscioglimento, con conseguente applicazione del più lungo termine di prescrizione del reato, ai sensi dell'art. 2947 c.c., comma 3, anche al diritto al risarcimento del danno. La Corte d'appello, in definitiva, ben avrebbe potuto confermare la decisione del Tribunale, facendo decorrere il termine più lungo dalla data del decreto di archiviazione.

7.1. Il motivo di ricorso incidentale è inammissibile.

Questa Corte ha più volte affermato che l'interesse all'impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire, va apprezzato in relazione all'utilità concreta che può derivare alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata (v., tra le altre, le sentenze 23 maggio 2008, n. 13373, e 25 giugno 2010, n. 15353).

Nella specie, è evidente che la società ricorrente incidentale, vittoriosa in grado di appello perchè la domanda avanzata nei suoi confronti era stata rigettata, non ha alcun interesse giuridicamente rilevante a sentirsi riconoscere che il diritto azionato era prescritto per una ragione giuridica diversa da quella accolta dal giudice di merito, che pure è pervenuto a dichiarare la prescrizione.

Il che si traduce nell'inammissibilità per difetto di interesse.

8. In conclusione, il ricorso principale è rigettato, mentre quello incidentale è dichiarato inammissibile.

In considerazione, tuttavia, della tragicità dell'evento e della diversità delle soluzioni giuridiche accolte nei due gradi del giudizio di merito, la Corte ritiene equo compensare integralmente tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.

pqm

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale e compensa integralmente tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione